

9.1.1.6 I procedimenti interni

Indice:

- a. Introduzione
- b. Adempimenti
- c. Differenziazioni procedurali
- d. Normativa di riferimento

Relativamente al contenzioso, le procedure interne all'amministrazione non risultano adeguatamente differenziate in relazione alla loro specialità. Suggerimenti.

a. Introduzione

Le procedure interne all'amministrazione cominciano con la notifica del ricorso che, al pari di ogni altro atto o corrispondenza viene protocollato e quindi assegnato alla Sezione deputata alla trattazione del contenzioso.

Considerazioni interne a ciascuna Ragioneria Territoriale dello Stato in ordine al personale in servizio ed al volume del contenzioso devono far propendere o meno per la creazione di una sezione *ad hoc* per il contenzioso ovvero per l'assegnazione delle pratiche alle sezioni coinvolte sul *thema decidendum*.

Superfluo evidenziare che, ove possibile, l'istituzione di una apposita sezione appare sicuramente più funzionale sul piano dell'efficacia della difesa dell'amministrazione stante l'elevato grado di professionalità richiesta.

In ogni caso, al fine di avere sempre presente un quadro aggiornato dei ricorsi pendenti, delle varie fasi in cui si trovano e delle udienze di rinvio, si suggerisce la creazione di un foglio excel in cui inserire i dati ritenuti importanti e comunque, quantomeno, le generalità del ricorrente, il numero di RG assegnato dalla Corte dei Conti, la data della prossima udienza, la tipologia del ricorso (in relazione al *thema decidendum*) e lo stato del giudizio.

b. Differenziazioni procedurali

Superata la fase di "acquisizione", gli adempimenti successivi si differenzieranno a seconda che si tratti di ricorsi in materia di pensioni privilegiate tabellari ovvero di pensioni di guerra ovvero ancora, a stralcio, di contenzioso in materia di pensioni ordinarie risalente a data anteriore all'1.1.1999, data in cui tutte le competenze in materia di pensioni ordinarie sono transitate in favore dell'INPDAP, da ultimo soppresso con passaggio di competenze in favore dell'INPS.

In caso di ricorso in materia di pensioni tabellari, occorre immediatamente acquisire dal Servizio pensioni le notizie utili per la redazione della memoria che andrà successivamente depositata presso la segreteria della competente sezione regionale, unitamente a copia della documentazione attinente ai fatti di causa.

Per effetto delle disposizioni impartite con la circolare n. 968 del 13.06.2014 e con la successiva nota integrativa del 15.12.2014, ove il ricorso abbia ad oggetto il ripristino della IIS e l'Ufficio Pensioni non abbia già provveduto, dovrà contestualmente procedersi agli adempimenti ivi contenuti, dandone contezza nella memoria difensiva onde poter poi chiedere, in udienza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La memoria difensiva e di costituzione potrà essere trasmessa anche a mezzo posta e, ove per qualche motivo si sia in prossimità dell'udienza, la si potrà anticipare a mezzo fax ovvero, ove le

Sezioni Giurisdizionali lo consentano (consta che non tutte si siano adeguate) potrà essere trasmessa a mezzo pec, quale primo step del processo telematico già in uso presso i Tribunali Ordinari. Quindi, occorrerà attendere il biglietto di segreteria contenente la comunicazione di fissazione dell'udienza.

Relativamente alle pensioni privilegiate tabellari, rilevano tutti i ricorsi ad eccezione di quelli relativi alla mancata concessione e al non concesso aggravamento delle patologie ed infermità contratte o aggravate in occasione del servizio di leva prestato, la cui competenza e la conseguente legittimazione passiva, spettano di pieno diritto al Ministero della Difesa.

In caso di ricorso in materia di pensioni di guerra, invece, la legittimazione passiva non soffre preclusioni o limitazioni di sorta e quindi il Ministero dell'Economia e delle Finanze é sempre e comunque correttamente evocato in giudizio, ponendosi al più un discorso di competenza territoriale per la rappresentanza e difesa.

Infatti, nella pensionistica di guerra, il discorso è più articolato.

Prima di tutto occorre distinguere tra ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della L. 19/94 (in verità quasi completamente definiti) ovvero di ricorsi notificati successivamente.

Infatti, prima del gennaio '94 i ricorsi andavano depositati e/o trasmessi alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Centrale mentre, successivamente all'entrata in vigore della richiamata Legge, i ricorsi devono essere prima notificati all'amministrazione e poi depositati presso la Sezione Giurisdizionale Regionale.

Nel primo caso, con tutta probabilità, la stessa conoscenza della pendenza del giudizio si avrà con la notifica del biglietto di cancelleria che comunica la data di fissazione dell'udienza e che potrà essere notificato direttamente dalla Corte o trasmesso per competenza dal Ministero e, non di rado, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato a seconda del modus operandi delle singole segreterie delle sezioni Giurisdizionali.

In ogni caso, ricevuta notizia dell'udienza, è necessario verificare se esista già un fascicolo di contenzioso e, dove non tenuto distinto, verificare se, all'interno del fascicolo amministrativo non vi sia documentazione attinente al ricorso.

In caso di esito negativo delle ricerche, occorrerà acquisire la copia del ricorso e della documentazione saliente direttamente presso le segreterie della Corte dei Conti, eventualmente richiedendone copia a mezzo fax, posta o email, ove trattasi di RTS non aventi sede nei capoluoghi di regione.

Acquisita la documentazione ed accertata la propria competenza in base alle direttive impartite con la circ. 83/2000 (supra 9.1.1.4.), si dovrà procedere alla redazione della memoria ed al deposito, come innanzi detto.

Nell'eventualità che si ravvisi la competenza di altra RTS, ovviamente, con ogni urgenza e presi accordi per le vie brevi a causa della brevità dei termini, occorrerà trasmettere il tutto facendo attenzione al rispetto del termine di costituzione che, se pur non perentorio è un termine (dieci giorni prima dell'udienza) che è bene rispettare sia per questioni prettamente di celerità del giudizio, sia per non "prestare il fianco" ad eccezioni ed impugnazioni avverse.

La RTS competente provvederà successivamente agli adempimenti già esaminati e cioè a redigere la memoria ed a depositarla unitamente alla documentazione attinente alla domanda giudiziale, almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Relativamente ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della Legge 19/94, la vera particolarità è che la competenza alla trattazione del contenzioso non coincide con l'ordinaria

competenza territoriale perché, come già visto, la circ. 83/2000 ha disposto che per quanto concerne i ricorsi pendenti presso le sezioni giurisdizionali regionali i cui fascicoli amministrativi sono stati già trasmessi e depositati presso le segreterie delle Sezioni (per effetto della Legge 19/94) continueranno, fino a totale esaurimento di tale contenzioso, a costituirsi in giudizio ed a rappresentare in udienza l'Amministrazione i direttori o i funzionari delegati, già a suo tempo formalmente incaricati, degli uffici provinciali aventi sede nel capoluogo di regione.

Nel secondo caso, ovvero in caso di ricorso successivo alla entrata in vigore della Legge 19/94, trattandosi di impugnative relative a provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni periferiche, deve ritenersi che le stesse siano già in possesso dell'intero fascicolo amministrativo e quindi potranno provvedere senza indugio agli adempimenti conseguenti alla instaurazione del contenzioso.

Anche in questa sede, si evidenzia che, per effetto dell'art. 5 lett. b) del D.MEF del 3.9.2015, il riparto di competenza territoriale è stato ridelineato su base regionale disponendo che, relativamente ai giudizi di primo grado, la rappresentanza e difesa in giudizio debba essere curata dalle Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di Regione.

Allo stato, tuttavia, non sono stati emessi i decreti attuativi e, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

c. Normativa di riferimento

✓ Legge 19/1994